



COMUNE DI CAMPOMORONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29-06-2021

N. 18 del Registro dei Verbali

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17:00, in Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

CAMPORA GIANCARLO	Presente	RATTO LARA	Assente
GAROSCIO ALBERTO	Presente	TIMOSSI LUCA	Assente
FERRONI ANTONELLO	Assente	FRESU NICHOLAS	Presente
GUIDI PAOLA	Presente	DONATI ERIKA	Assente
REBORA ERMINIA	Presente	LICATA VALENTINA	Assente
MAROGLIO ELENA	Presente	LOVARI EDOARDO	Presente
PARODI FABIANA	Presente		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza GIANCARLO CAMPORA in qualità di SINDACO

assistito dal Segretario Dott. ANTONIO RUSSO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore al Bilancio Sig. Alberto Garoscio;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 12 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni, il quale all'articolo 28 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO il piano economico finanziario per l'anno 2021 approvato con propria deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che quantifica in € 951.549,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

PRESO ATTO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del

bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

PRESO QUINDI ATTO che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con la quale l'ente di governo d'ambito (EGATO), quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

RILEVATO che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: *“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 che è fissato al 31 luglio 2020;

VISTO il vigente Regolamento TARI, che disciplina le riduzioni ed agevolazione;

DATO ATTO che sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento attraverso la riduzione delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte e che il costo di ulteriori agevolazioni stabilite dal regolamento comunale è finanziato con entrate di bilancio;

VISTA la delibera ARERA n 158 /2020 in merito all'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19;

VISTO il punto 1.1 della suddetta delibera che conferma le prerogative già attribuite dalla Legge 147/2013 agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;

RITENUTO di stabilire, unicamente per l'anno 2021 ed a seguito dell'emergenza covid-19 per le utenze non domestiche una riduzione pari al 100% nella parte fissa e nella parte variabile rapportata ai giorni di chiusura effettiva disposta con provvedimenti governativi o di enti territoriali. Tale agevolazione verrà finanziata da risorse proprie del bilancio;

DATO ATTO che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è quella risultante dall'allegato prospetto;
- 3) nella determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo semplificato: le scelte operative e gestionali hanno comportato, sempre nel principio di “chi inquina paga” la scelta di coefficienti di produttività potenziali di cui al DPR n. 158/1999 rimodulati all'interno al fine di consentire una più equa ripartizione del carico tributario ed evitare, in particolare per alcune specifiche categorie di utenze non domestiche, un eccessivo aggravio in relazione all'effettiva quantità di rifiuti prodotta riferita alla particolare situazione locale;

TUTTO CIO' PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 e depositato in atti;

DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall'art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi, espressi con le modalità di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di stabilire, unicamente per l'anno 2021 e a seguito dell'emergenza Covid-19 e dei relativi provvedimenti governativi o di enti territoriali, per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie:
 - Musei, biblioteche, associazioni
 - Campeggi, impianti sportivi
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - Bar, caffè, pasticceriauna riduzione della tariffa pari al 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
Per tutte le altre utenze non domestiche è prevista una riduzione della tariffa in misura proporzionata al gettito della categoria di appartenenza.
Tale agevolazione verrà finanziata con le risorse dedicate assegnate al Comune col D.L. n.23 del 25.05.2021 "Sostegni bis".
- 3) Di approvare per l'anno 2021 le tariffe TARI di cui all'art. 1 comma 683 della Legge 147/2014 e successive modifiche e integrazioni, come da prospetti allegati, comprensivi dei coefficienti adottati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) Di quantificare in € 951.549,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato in data odierna con proprio atto.
- 5) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 3%.
- 6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art.11 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CAMPORA GIANCARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
RUSSO ANTONIO
